

4) Modifica regolamento Tares

Agevolazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni, deve pervenire dai Servizi sociali e Servizio Tributi del Comune di Andria, la comunicazione dell'elenco dei soggetti completo dei dati identificativi dell'utente e della rispettiva unità abitativa, almeno 45 giorni prima della scadenza finale della rata Tares.
2. Gli importi delle esenzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale, inseriti negli interventi a tale scopo destinati.
3. Viene riconosciuta l'agevolazione della tariffa rifiuti relativamente ai locali ed alle aree destinati allo svolgimento delle attività di **ONLUS** che ne abbiano fatto richiesta, ma in misura differenziata in relazione alla loro classificazione:
 - a) agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui rispettivamente alle leggi n.266/91, n.49/87, n.381/91 il riconoscimento della riduzione è pari al 80% oppure, se iscritte anche all'Albo comunale delle Libere Forma Associative, la riduzione è pari al 100%;
 - b) alle Onlus riconosciute ai sensi della legge 460/97 (ossia diverse dalle precedenti Onlus di diritto) si riconosce la riduzione pari al 30% oppure, se iscritte anche all'Albo comunale delle Libere Forma Associative, la riduzione è pari al 50%;
4. Viene riconosciuta l'agevolazione del 50% della tariffa rifiuti relativamente ai locali ed alle aree destinati allo svolgimento delle attività di associazioni per l'integrazione e la promozione sociale;
5. Viene riconosciuta l'agevolazione del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all'affitto, sussidio straordinario oppure con ISEE al di sotto di 12.000 €.
6. Viene riconosciuta un'agevolazione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
 - a) nucleo familiare composto da singolo **anziano** o da coppia di anziani, con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
 - b) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di natura commerciale o di servizi;
 - c) abitazioni adibite a dimora delle **coppie** che contraggono matrimonio o che siano iscritte al Registro delle **Unioni Civili** a condizione che: l'età di almeno uno dei due componenti non sia superiore ad anni 35; la superficie utile ai fini del tributo non sia superiore a 100 mq; il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore a € 12.000,00;
 - d) agli immobili occupati da **commercianti e/o imprenditori** che ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di **racket**;
 - e) abitazioni adibite a dimora di **donne** con figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto.

8. Vengono riconosciute le seguenti agevolazioni per le nuove **attività produttive**, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro:

- d1) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%;
- d2) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%;
- d3) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%.

9. Viene riconosciuta l'agevolazione del 30%, nella quota variabile e nella quota fissa, per i teatri privati della città, nel caso in cui il rappresentante legale del teatro dichiari la sospensione dell'attività nei mesi di luglio, agosto e settembre.

10. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, nelle zone dove non è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta, la tariffa è applicata al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 m calcolata dal confine di proprietà. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere alla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.

Riduzioni per le utenze domestiche:

1. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non superiore ad esempio a 80/100 mq;

2. La tariffa è ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico, mediante appositi contenitori, dei propri scarti organici per utilizzi in sito del materiale prodotto.

La riduzione per le utenze che avviano la pratica del compostaggio domestico è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:

- che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo e che sia univocamente riconducibile alla singola utenza che ne ha fatto specifica richiesta;
- di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto, da parte degli incaricati del Comune, l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

3. La tariffa è ridotta del 50% per le nuove abitazioni domestiche dove i servizi a rete (luce, acqua, gas) sono stati attivati solo per prove tecnologiche su dichiarazione della ditta costruttrice. Tale riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di 3 mesi.

Riduzioni per le utenze non domestiche:

1. La tariffa è ridotta del 30%, nella quota variabile, agli utenti che provvedono al recupero o al riciclo di almeno il 70% dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

2. La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dall'abitazione, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo.

3. La tariffa è ridotta del 50% per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.

4. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:

- a) agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi con ristorante";
- b) agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% cat. "Alberghi senza ristorante";
- c) agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria "Ristoranti".

5. La tariffa è ridotta del 40% per attività ed esercizi commerciali la cui attività sia danneggiata, in quanto interclusa, per una durata superiore a 3 mesi, dalla presenza di cantieri aperti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche. La riduzione sarà del 50% per i mesi successivi ai primi 6. La riduzione viene applicata alle utenze non domestiche commerciali ed aperte al pubblico che insistono su piazze, strade pubbliche (o loro tratti).

Le utenze aventi diritto alla riduzione vengono specificamente segnalate dai settori competenti, o referenti, dei lavori ostativi, al servizio Tributi per la approvazione della Giunta comunale e comunicate al Gestore della Tariffa.

La riduzione vale per l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori. A tal fine, oltre alla data di formale apertura del cantiere, come certificata dall'ente preposto, dovrà essere dichiarata, dallo stesso settore competente o referente per i lavori, la data di decorrenza della riduzione tariffaria derivante dalla effettiva situazione di limitazione alla attività delle utenze per effetto dei lavori.

Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

6. La riduzione del tributo per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero, è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati avviato al recupero nelle seguenti misure:

a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq) della classe corrispondente riportato all'Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;

b) la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 35 % del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999.

c) La riduzione per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero si applica mediante conguaglio all'atto di successivi pagamenti del tributo previa richiesta di riduzione da presentare entro il 31 gennaio, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati avvenuto nell'anno precedente, al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il

Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Note

Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.

Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo al 100%, nella quota fissa e nella quota variabile, i seguenti casi:
 - a) Le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal comune;
 - b) Le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari esclusivamente di pensione, il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi;
 - c) Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalla Regione ai sensi della Legge 266/91, che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti indigenti, anche con pernottamento, e che non ricevano remunerazione o contributi pubblici per tali servizi.

2. Sono esenti dal tributo al 100%, nella quota variabile, soggetti con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, nei seguenti casi:
 - a) nuclei familiari in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01;
 - b) nuclei familiari con portatore di handicap con invalidità del 100%; (o proporzionale all'invalidità?)
 - c) enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali;

Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.